Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 30 AGOSTO 1962:

Supplemento n. 1.

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1289.**
Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro.

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1290.**
Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.

LEGGE 16 agosto 1962, n. **1291.**
Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.

Supplemento n. 2.

LEGGE 16 agosto 1962, n. **1292.**
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1961-62.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 30 AGOSTO 1962:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **« F.N.E.T. » Fabbrica Nazionale Estratti Tannici, S.p.A. in liquidazione, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1962. — **Istituto Italiano di Credito Fondiario, S.p.A. in Roma:** Estrazione di cartelle fondiarie. — **Istituto Nazionale di Credito Edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie estratte in Roma dal 1° al 4 agosto 1962. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte a sorte dal 1° al 10 agosto 1962, rimborsabili dal 1° ottobre 1962 in avanti. — **Banco di Sicilia Direzione generale - Sezione di credito fondiario:** 177ª Estrazione delle cartelle fondiarie sorteggiate il 6 e 7 agosto 1962. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Estrazione delle cartelle 4ª Serie Convenzione, estratte nei giorni 1° e 10 agosto 1962. — **Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, in Verona:** Estrazione cartelle fondiarie e obbligazioni O. P. dei giorni dal 1° al 9 agosto 1962. — **Istituto Bancario San Paolo di Torino:** Elenco cartelle fondiarie estratte nei giorni 1, 2, 3, 6, 7 e 8 agosto e antecedenti non presentate per il rimborso. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 3 e 9 agosto 1962. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1962. — **Banca Nazionale del Lavoro - Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1962. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma:** Estrazione di certificati obbligazionari.

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 2 giugno 1962 registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962 registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 31

SCHIAFFINI Giuseppe, classe 1898, da Ariccia, distretto Roma. — Gli è ripristinata dal 30 marzo 1961 la medaglia di bronzo al V. M. « sul campo » concessagli con regio decreto 20 luglio 1919 e successivamente perduta con notificazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale 1941, dispensa 10, pag. n. 676.

(4857)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1284.**
Norme integrative e di attuazione della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

« Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso alla data di cui al primo comma del successivo articolo 33 e ne viene fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detta data ».

Art. 2.

L'articolo 33 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è integrato con i seguenti commi:

« Ai fini del pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori nel secondo semestre dell'anno 1962, gli stessi sono tenuti a presentare all'Ufficio del registro competente, entro il 31 agosto dello stesso anno e con le modalità di cui all'articolo 9, una denuncia dei premi ed accessori, distinti per categorie di assicurazioni e contratti di rendita vitalizia, che si presume possano essere incassati durante tale semestre.

Sulla base della denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il semestre stesso, la quale deve essere corrisposta in due rate eguali scadenti il 15 settembre e il 15 dicembre dell'anno 1962.

La liquidazione definitiva dell'imposta sarà effettuata sulla base della denunzia dei premi ed accessori che gli assicuratori debbono presentare, a' termini e per gli effetti del predetto articolo 9, entro il 31 maggio 1963. Nella denunzia dovranno essere distintamente indicati i premi ed accessori incassati nel primo e nel secondo semestre 1962.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sa-

ranno conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno 1963 relativa al pagamento dell'imposta liquidata in via provvisoria per tale anno.

Per il pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori pagati o altrimenti soddisfatti agli assicuratori fino a tutto il 30 giugno 1962 restano ferme le disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281: per i premi ed accessori incassati entro il sopradetto termine ed iscritti nel registro dei premi successivamente al termine stesso, gli assicuratori sono tenuti a presentare una denunzia complementare entro il 30 settembre 1962 corrispondendo l'imposta relativa nei 15 giorni successivi. Restano altresì ferme le disposizioni degli articoli 6 e 28 del citato regio decreto n. 3281 per le assicurazioni marittime ed aeree e per i contratti di rendita vitalizia stipulati fino a tutto il 30 giugno 1962 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI — TREMELLONI — LA MALFA — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1285.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Saviabona del comune di Vicenza.

N. 1285. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 17 dicembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Saviabona del comune di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1286.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alessandro V. e M., in contrada Tirassegno del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 1286. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 16 novembre 1961, integrato con dichiarazione del 25 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alessandro V e M., in contrada Tirassegno del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1287.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario di Pompei, in rione Mariconda del comune di Salerno.

N. 1287. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 21 dicembre 1961, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 16 gennaio 1962, relativo all'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Rosario di Pompei, in rione Mariconda del comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1962, n. 1288.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Damaso Papa, al quartiere Monteverde Nuovo in Roma.

N. 1288. Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di S. S. il Sommo Pontefice in data 25 marzo 1961 integrato con altro decreto del 26 marzo 1961 e con dichiarazione del 16 settembre 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Damaso Papa, al quartiere Monteverde Nuovo in Roma e sono stati istituiti due uffici coadiutorali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962
Atti del Governo, registro n. 158, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1962.

Autorizzazione al comune di Ghilarza a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della locale Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la istanza 10 giugno 1961 del sindaco di Ghilarza;

Viste le deliberazioni consiliari 10 e 30 maggio 1960, numeri 106 e 72 del Comune medesimo;

Vista la decisione 5 luglio 1960 della Giunta provinciale amministrativa approvante la deliberazione n. 106 del comune di Ghilarza relativa all'assunzione di un mutuo di L. 27.500.000 con la Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di un edificio da adibire a sede di Pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ravvisata la necessità di costruire in Ghilarza un edificio da destinare a sede della Pretura;

Tenuto conto che il Comune si è impegnato a realizzare l'opera entro un anno e che pone a disposizione, gratuitamente, l'area,

Decreta:

Art 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della Pretura, secondo il progetto presentato ed approvato, a firma dell'ingegnere Depalmas, il comune di Ghilarza è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 27.500.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589. al tasso del 5,50 %.

Art 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo viene concesso al comune di Ghilarza un contributo straordinario, da prelevarsi sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26. nella misura di L. 3.100.000 annue, per la durata di anni dieci, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1961-62.

Art 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo contenente apposita clausola di cessione, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Ghilarza, il contributo straordinario indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 14 giugno 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1962
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 286

(4993)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1962.

Determinazione delle caratteristiche tecniche delle macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1962, n. 22, relativa all'impiego da parte di Enti pubblici, di società per azioni ed a responsabilità limitata, aziende ed istituti di credito ed altri, di macchine elettriche bollatrici per la corresponsione dell'imposta di bollo;

Riconosciuta la necessità di determinare le caratteristiche tecniche di dette macchine e le norme per lo impiego di esse nonchè per il versamento della imposta dovuta sugli atti soggetti a bollo fin dall'origine;

Decreta:

Art. 1

Le macchine elettriche bollatrici previste dall'art 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 22, devono essere munite di:

1) tasti o leve per la impostazione dei valori da lire 1 a lire 10.000; l'ammontare della imposta deve risultare compresa fra due asterischi e nel caso in cui esso sia formato da meno di cinque cifre quelle mancanti devono essere sostituite da altrettanti asterischi;

2) totalizzatore generale ad alta capacità non rimettibile a zero e con dispositivo per rilevare meccanicamente, evitando la trascrizione per lettura, gli importi, la matricola della macchina ed il numero progressivo dell'operazione,

3) totalizzatore per gli importi parziali, rimettibile a zero, con possibilità di lettura immediata per il controllo;

4) datario indicante il giorno, il mese e l'anno e con dispositivo impediente la retrodatazione;

5) vano di sistemazione di un apposito punzone di Stato in corrispondenza dei valori di imposta.

6) piastra indicante la matricola della macchina, nonchè il nominativo dell'utente autorizzato;

7) numeratore progressivo non rimettibile a zero stampante sia sull'atto che sulla striscia di controllo.

8) foglio cassa o striscia regolatrice di controllo riproducente i dati di identificazione della macchina nonchè l'ammontare, la data ed il numero d'ordine di ciascuna bollazione.

9) clichè di forma rettangolare;

10) numeratore visivo a cinque cifre con innesto a richiesta per il riscontro di bollazione di moduli in macchina.

11) di due chiavi singole delle quali una diversa per ciascuna macchina ed una uguale per tutte le macchine dello stesso tipo;

12) dispositivo di bloccaggio della macchina durante le operazioni di riscontro dei totali;

13) dispositivo di bloccaggio automatico della macchina a prestabiliti scatti di accumulazione del totalizzatore generale o al raggiungimento della somma per la quale la macchina è stata calibrata,

14) *a*) serbatoio di inchiostrazione;

b) dispositivo per impedire la doppia bollazione mediante procedimenti di riproduzione.

c) tasto per bloccaggio macchina in assenza o rottura della striscia di controllo.

d) congegni per piombatura non manomettibili.

Le macchine bollatrici debbono poter funzionare elettricamente e a mano ed essere congegnate in modo tale che il meccanismo per la stampa dei valori ed i totalizzatori non siano accessibili o comunque manomettibili.

Nelle macchine con dispositivo d'impiego di cartoncini di bollazione tale dispositivo deve essere congegnato in modo tale che ciascun cartoncino non possa essere ritirato dalla macchina senza portare l'indicazione dell'ammontare complessivo delle bollazioni effettuate, dei dati di identificazione della macchina e il numero totale dei cartoncini introdotti.

Art. 2.

L'autorizzazione per usare macchine elettriche bollatrici deve essere richiesta alla Intendenza di finanza nella cui circoscrizione la macchina sarà posta in uso.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da lire 100 e dovrà indicare:

a) il tipo, la serie, il numero e le altre caratteristiche tecniche della macchina;

b) la specie ed il numero degli atti che presumibilmente saranno bollati durante un anno;

c) il fac simile della impronta della targhetta di cui al n. 6 del precedente art. 1;

d) la somma per la quale si chiede la calibratura della macchina;

e) il nome del fornitore della macchina;

f) il recapito ove la macchina sarà messa in funzione.

Alla domanda dovrà essere allegata la quietanza dell'Ufficio del bollo presso il quale è in carico la macchina attestante il versamento di lire 6.000 a titolo di compenso dell'uso del punzone.

L'Intendenza di finanza ove ritenga di accordare la autorizzazione ne dà comunicazione alla ditta fornitrice, all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed all'Ufficio del bollo il quale invita l'utente al versamento della somma per la quale è stata chiesta la calibratura della macchina.

Raggiunta la cifra per la quale è stata calibrata la macchina l'utente può chiedere con apposita istanza una maggiore calibratura previo versamento della corrispondente somma.

L'autorizzazione all'impiego della macchina s'intende concessa a tempo indeterminato e può essere dall'Amministrazione finanziaria revocata in qualsiasi momento.

Qualora l'utente intenda rinunziare all'autorizzazione dovrà darne notificazione scritta non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'impiego della macchina all'Intendenza di finanza alla quale dovrà riconsegnare il punzone.

Per le macchine bollatrici che abbisognano per funzionare di appositi cartoncini di controllo saranno osservate, quanto alle modalità di pagamento del tributo, le norme di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

L'importo della imposta dovuta per ciascun atto deve risultare da un'unica impronta che non può essere integrata con altro mezzo di pagamento del tributo.

L'impronta recante la stessa data dell'atto deve essere impressa direttamente sul medesimo con inchiostro indelebile di colore rosso vivo e applicata esclusivamente, senza coprirne la parte scritta, in alto a destra per gli atti e scritti soggetti alla imposta sin dall'origine e per le cambiali e gli altri effetti di commercio o sul recto o a tergo.

Gli atti recanti impronta illegibile o comunque non conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti commi saranno ritenuti sprovvisti di bollo a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Il collaudo della macchina bollatrice e l'installazione nella medesima del punzone di Stato devono essere effettuate alla presenza di un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale e di un ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le operazioni di collaudo, chiusura e piombatura degli apparecchi ed apposizione di un foglietto, munito di firma e bollo a calendario davanti al foro della serratura, saranno fatte constare da apposito verbale in duplice esemplare uno dei quali sarà trasmesso alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il benestare all'impiego della macchina.

La ditta fornitrice è obbligata a dare partecipazione, con lettera raccomandata, dell'avvenuta vendita, locazione o cessione della macchina bollatrice alla predetta Direzione generale indicando anche il nome ed il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario.

Art. 5.

Per le macchine bollatrici che abbisognano per funzionare di appositi cartoncini di controllo questi devono essere acquistati dall'utente all'atto del versamento anticipato della imposta il cui importo non può essere inferiore a lire duecentomila.

I cartoncini di controllo sono fabbricati a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Essi hanno il valore di lire 50 e devono essere richiesti, custoditi, contabilizzati e venduti con le norme stabilite per i valori bollati.

La vendita diretta all'utente è fatta esclusivamente dagli Uffici del bollo nella quantità corrispondente alla somma versata, tenuto conto del calibramento della macchina.

Il versamento deve corrispondere sempre alla somma per cui la macchina è stata calibrata o ad un multiplo della somma stessa.

La calibratura della macchina deve essere fatta alla presenza di un ispettore delle Tasse all'uopo delegato e della operazione deve essere redatto un apposito verbale in triplice esemplare uno dei quali è trasmesso all'Ufficio del bollo che assume in carico la macchina.

All'utente insieme con la quietanza mod. 72/A relativa all'importo della imposta di bollo pagata devono essere rilasciati tanti cartoncini di controllo per quante volte la somma per cui la macchina è calibrata è contenuta nel versamento.

I cartoncini di controllo, prima della consegna allo utente devono essere completati nel verso con tutte le indicazioni richieste. Ad ogni versamento successivo a quello iniziale, l'utente deve restituire i cartoncini di controllo usati.

Per gli eventuali controlli i cartoncini devono essere custoditi raggruppati per ciascun utente ed ordinati secondo il numero progressivo impresso su di essi dalla macchina bollatrice.

I cartoncini debbono essere conservati per non meno di tre anni oltre a quello cui si riferiscono.

Art. 6.

L'apertura delle macchine bollatrici, per qualunque ragione si effettui, deve sempre risultare da apposito verbale e nel verbale deve essere specificato il motivo dell'apertura non omettendo, in caso di irregolare funzionamento, di far menzione se il guasto abbia potuto arrecare pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione finanziaria.

Se l'apertura della macchina avviene per sostituzione del punzone questo dovrà essere ritirato e trasmesso, tramite l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, direttamente alla Zecca che ne curerà la distruzione.

Tale adempimento dovrà pure essere osservato qualora l'utente non intendesse di fare più uso della macchina bollatrice.

Art. 7.

Per ciascun utente deve essere aperto un articolo al campione. Nel detto articolo debbono essere iscritti, di volta in volta, i versamenti effettuati dall'utente nonchè l'importo complessivo delle bollazioni eseguite nel corso di un anno o del periodo di tempo pel quale la macchina è stata impiegata.

Art. 8.

Ogni guasto della macchina bollatrice di qualsiasi tipo ed ogni irregolarità nel suo funzionamento deve essere segnalata all'Ufficio del bollo ed all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

La riparazione delle macchine, a cura delle ditte fornitrici, può essere eseguita anche presso l'utente se trattisi di sostituzione di qualche pezzo.

Per le riparazioni di congegni o di parte di essi che richiedono la messa a punto dei roteggi ed ingranaggi con mezzi idonei, l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari potrà autorizzare il ritiro della macchina previa la rimozione del punzone, ed il rilievo delle cifre segnate dai contatori.

Restituita la macchina alla sede dell'utente, dovrà accertarsi la regolarità dei piombi di chiusura e la corrispondenza delle cifre segnate dai contatori con quelle rilevate all'atto del ritiro della macchina.

Tali operazioni dovranno risultare da apposito verbale.

Art. 9.

La chiave per l'apertura della macchina bollatrice deve essere custodita dall'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'apertura della macchina bollatrice per la constatazione e la riparazione di guasti deve essere sempre effettuata alla presenza di un incaricato della ditta fornitrice.

Se si tratti, però, di cambi di punzone gli Ispettorati possono provvedere all'apertura di qualsiasi tipo di macchina indipendentemente dalla presenza degli incaricati della ditta fornitrice.

Art 10.

La manutenzione delle macchine elettriche e bollatrici è curata dalle ditte fornitrici e le spese relative non sono a carico della Amministrazione finanziaria.

E' consentito che i meccanici inviati dalle ditte fornitrici per la riparazione o pulitura delle macchine eseguano impronte di prova per stabilire le cause dei guasti o per assicurarsi del regolare funzionamento delle macchine stesse.

I contatori debbono essere riportati esattamente alle cifre segnate prima della impressione delle impronte di prova, tale circostanza deve risultare da apposito verbale da compilarsi a cura dell'ispettore incaricato di presenziare all'apertura della macchina.

Art. 11.

Qualora l'uso della macchina bollatrice venga a cessare per qualsiasi motivo la somma in più versata rispetto all'importo della bollazione effettuato è rimborsata all'utente su domanda da prodursi entro il termine di cui all'art. 45, terzo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1962
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 57

(4972)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1962.

Sostituzione del rappresentante dei professionisti nel Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti e dei sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611 che modifica ed integra la composizione del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1953, con il quale l'on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile è stato chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti in rappresentanza dei professionisti;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1960 concernenti la ricostruzione dei Comitati di sorveglianza sulle liquidazioni degli enti sopraindicati;

Considerata la opportunità di procedere alla sostituzione dell'on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile deceduto, con il sig. Giuseppe Luongo, in rappresentanza delle categorie degli artisti;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Luongo è chiamato a far parte, in rappresentanza degli artisti, del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti e degli artisti e dei sindacati nazionali e periferici ad essa aderenti, in sostituzione dell'on. ing. Emanuele Finocchiaro Aprile, deceduto.

Roma, addì 9 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4844)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso di rettifica

Nell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 « Divieto di importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, all'art. 1, punto 1), ove è scritto: « dei ruminanti di qualsiasi specie e dei *suini* » leggasi: « dei ruminanti di qualsiasi specie e dei *suidi* ».

(5038)

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad istituire presso la propria Scuola convitto professionale per infermiere di Bologna corsi annuali di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 300.7.11.13.2.1962 in data 15 giugno 1962 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione la Croce rossa italiana è autorizzata ad istituire presso la propria Scuola convitto professionale per infermiere di Bologna, viale Ercolani n. 6, corsi annuali di specializzazione in assistenza pediatrica.

(4929)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sponda sinistra del fiume Aniene, in comune di Roma.

Con decreto 3 agosto 1962, n. 574, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sponda sinistra del fiume Aniene, segnato nel catasto del comune di Roma, sez. *A*, al foglio 564, particella 49 parte, di mq. 2.025 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 febbraio 1961, in scala 1:500, dall'Ufficio tecnico erariale di Roma, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4700)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 6 agosto 1962 viene revocato il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 21 agosto 1950 e 7 ottobre 1955, nella zona di San Benedetto dei Marsi, Pescina e Collarmele (L'Aquila), della estensione di ettari 600.

(4818)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 29 agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,85	575,90	575,75	576 —	574,80	575,85	575,95	575,85	575,85	575,90
Fr. Sv.	143,51	143,53	143,53	143,54	143,51	143,50	143,525	143,55	143,51	143,55
Kr. D.	89,60	89,89	89,70	89,675	89,70	89,79	89,68	89,70	89,69	89,70
Kr. N.	86,85	86,82	86,85	86,81	86,80	86,85	86,815	86,80	86,82	86,80
Kr. Sv.	120,54	120,59	120,60	120,575	120,65	120,59	120,565	120,60	120,59	120,60
Fol.	172,10	172,12	172,15	172,135	172,15	172,10	172,13	172,10	172,10	172,10
Fr. B.	12,47	12,48	12,4760	12,479	12,48	12,46	12,4775	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,66	126,655	126,65	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1738,75	1738,50	1738,10	1738,60	1738,55	1738,75	1738,65	1738,70	1738,75	1738,75
Dm. occ.	155,12	155,14	155,15	155,165	155,18	155,12	155,15	155,15	155,12	155,15
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,055	24,045	24,05	24,054	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,68	21,68	21,70	21,685	21,70	21,69	21,68	21,68	21,69	21,68

Media dei titoli del 29 agosto 1962

Rendita 5 % 1935	105,825
Redimibile 3,50 % 1934	97,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,975
1 Franco svizzero	143,532
1 Corona danese	89,677
1 Corona norvegese	86,812
1 Corona svedese	120,57
1 Fiorino olandese	172,132
1 Franco belga	12,478
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1738,625
1 Marco germanico	155,157
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,682

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

1° *semestre* 1962 *valevole pel* 2° *semestre* 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % (1935)	107,20	104,70	96,73	94,23
2	Redimibile 3,50 % (1934)	100,00	98,25	90,18	88,43
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	88,95	87,20	79,53	78,48
4	» 5 % (Ricostruzione)	100,50	98,00	90,70	88,20
5	Prestito Riforma Fondiaria 5 % (Redimibile)	99,90	97,40	90,16	87,66
6	» Nazionale Trieste 5 % (Redimibile)	100,10	97,60	90,34	87,84
7	Debito Redimibile 5 % (Beni Esteri)	99,90	97,40	90,16	87,66
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° gennaio 1963	105,20	102,70	95,03	92,43
9	» » » 5 % » 1° aprile 1964	105,40	102,90	95,11	92,61
10	» » » 5 % » 1° aprile 1965	105,55	103,05	95,25	92,75
11	» » » 5 % » 1° aprile 1966	105,70	103,20	95,38	92,83
12	» » Settennali 5 % » 1° ottobre 1966	105,30	102,80	95,02	92,52
13	» » Novennali 5 % » 1° gennaio 1968	105,80	103,30	95,47	93,00
14	» » » 5 % » 1° aprile 1969	105,80	103,30	95,47	93,00
15	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	106,40	103,90	96,01	93,51
16	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	102,90	100,40	92,86	90,36
	Titoli garantiti dallo Stato				
17	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 % . . .	65,00	63,50	58,65	57,15
18	Credito Comunale e Provinciale 3,75 % ex Roma (speciali)	80,87	79,00	72,97	71,10
19	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	72,50	70,00	65,80	63,00
20	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 % 6,50 % .	111,75	108,50	100,90	98,41
21	I. R. I. 5,50 % (1952-1967) . .	102,75	100,00	92,75	90,00
22	I. R. I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	103,75	101,00	93,65	90,90
23	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % – Conversione	90,00	88,00	81,20	79,20
24	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,40	86,40
25	Credito Fondiario Sardo-Roma 4 % Conversione	93,00	91,00	83,90	81,90
26	» » Banco di Napoli 4 % – Conversione	98,00	96,00	88,40	86,40
27	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % Conversione	102,00	100,00	92,00	90,00
28	Casse di Risparmio di Bologna 4 % – Conversione .	95,50	93,50	86,15	84,15
29	Monte dei Paschi di Siena 4 % » . .	99,50	97,50	89,75	87,75
30	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % » .	97,30	95,30	87,77	85,77
31	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % – Conversione	90,30	88,30	81,47	79,47
32	Banca Nazionale del Lavoro 4 % – Conversione	90,50	88,50	81,65	79,65
33	Città di Genova 5,50 % .	97,90	95,15	88,39	85,64
34	Consorzio Credito Agrario Miglioramento – Credito Fondiario – S. Speciale 58 E. 5 %	94,50	92,00	85,30	82,80
	Obbligazioni bancarie internazionali				
35	B. I. R. S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5% .	101,50	99,00	91,60	89,10
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
36	Consorzio di Credito OO. PP. 5 %	97,80	95,30	88,27	85,77
37	» » » 5,50 Serie Spec. R.E. (1948-1968)	102,75	100,00	92,75	90,00
38	» » » 6 % » trentennale	104,80	101,80	94,62	91,62
39	» » » 4,50 % Elettrific. FF.SS. (III emis.)	99,25	97,00	89,55	87,30
40	» » » 5 % » » (IV emis.) .	102,50	100,00	92,50	90,00
41	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 52)	102,50	100,00	92,50	90,00

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1962 *valevole pel* 2° *semestre* 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
42	Consorzio di Credito OO. PP. 5,50 % FF. SS. (Serie speciale 53)	102,50	100,00	92,50	90,00
43	» » » 5,50 » » (» 55)	102,50	100,00	92,50	90,00
44	» » » 5,50 % Serie speciale trentennale	102,35	99,60	92,39	89,64
45	» » » 5 % Serie Città di Roma	100,30	97,80	90,52	88,02
46	» » » 5 % » » » Milano (I)	100,30	97,80	90,52	88,02
47	» » » 5 % Serie Speciale 1960	98,80	96,30	89,17	86,67
48	» » » 5 % » Città di Milano (II)	99,50	97,00	89,80	87,39
49	» » » 5,50 % FF.SS. (1959)	102,75	100,00	92,75	90,00
50	» » » 5 % FF. SS. (1961-1982)	98,10	95,60	88,54	86,04
51		—	—	—	—
52		—	—	—	—
53	I. R. I. 6 % (1954-1969)	104,80	101,80	94,62	91,62
54	» 6 % (1956-1974)	104,20	101,20	94,03	91,08
55	» 6 % (1957-1975)	104,40	101,40	94,26	91,26
56	» 6 % (1955-56-57) ventennali	104,80	101,80	94,60	91,62
57	» 6 % (1958-1978)	105,50	102,50	95,25	92,25
58	» 6 % (1958-1974)	104,55	101,55	94,40	91,40
59	» 5,50 % (1959-1979)	102,75	100,00	92,75	90,00
60	» 6 % Elettricità (1952-53-62)	128,00	125,00	115,50	112,50
61	» 6 % » (1952-53-62) optate	103,30	100,30	93,27	90,27
62	» 6 % STET (1958-1970)	125,00	122,00	112,80	109,80
63	» 6 % » (1958-1970) optate	105,00	102,00	94,80	91,80
64	» 5.50 % (1960-1980)	101,55	98,80	91,67	88,92
65	» 5,50 % (1957-1977)	131,75	129,00	118,85	116,10
66	» 5,50 % (1957-1977) optate	102,55	99,80	92,57	89,82
67	» 5,50 % (1961-1986)	101,25	98,50	91,40	88,65
67 bis	E. N. I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % serie speciale 1958-1978	104,60	101,60	94,44	91,44
68	» » » » 5,50 % Gela (1960)	101,75	99,00	91,85	89,10
69	» » » » 6 % (1956-71)	104,10	101,10	93,99	90,99
70	» » » » 6 % Petrolio (1957-72)	104,80	101,80	94,62	91,62
71	» » » » 6 % » (1958-73)	104,60	101,60	94,44	91,44
72	» » » » SUD 6 % (1959-76)	104,90	101,90	94,71	91,71
73	» » » » SUD 5,50 % (1960)	102,05	99,30	92,12	89,37
74	» » » » SUD 5,50 % (1961)	101,75	99,00	91,85	89,10
75	» » » » SUD (IV serie) 5,50 %	101,55	98,80	91,67	88,92
76	Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (ordinaria) ex Roma	89,87	88,00	81,07	79,20
77	Credito Comunale e Provinciale ex Genova 3,75 %	84,87	83,00	76,57	74,70
78	Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura 5 % .	98,60	96,10	88,99	86,49
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
79	ISVEIMER 6 % (1958-1968) . . .	105,25	102,25	95,03	92,03
80	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) .	102,00	99,25	92,08	89,33
81	ISVEIMER 5,50 % (1962-1976) . . .	101,85	99,10	91,94	89,19
82	ISVEIMER 5,50 % (1956-1966) . . .	102,25	99,50	92,30	89,55
83	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % IX serie	101,10	98,60	91,24	88,74
84	» » » » 5 % XIII serie	100,50	98,00	90,70	88,20
85	» » » » 4 %	93,00	91,00	83,90	81,90
86	» » » » 5 % XIV serie	101,80	99,30	91,87	89,37
87	» » » » 3,50 %	92,35	90,60	83,29	81,54
88	» » » » 4,75 %	99,37	97,00	89,67	87,30
89	» » » » 5 %	99,40	96,90	89,71	87,21
90	» » » » 5 % XI serie	100,70	98,20	90,88	88,38
91	» » » » 5 % XVI serie	99,70	97,20	89,98	87,48
92	» » » » 5 % XIX serie	99,50	97,00	89,80	87,30
93	» » » » 5 % XX serie.	99,50	97,00	89,80	87,30

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1962 *valevole pel* 2° *semestre* 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
94	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % XXI serie . . .	99,90	97,40	90,16	87,66
95	» » » » 5 % XXII serie	99,50	97,00	89,80	87,30
96	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %. . . .	98,87	97,00	89,17	87,30
97	» » » » 4 %	88,70	86,70	80,03	78,03
98	» » » » 5 %	100,00	97,50	90,25	87,75
99	» » » » O.P. s.o. 5 %	100,00	97,50	90,25	87,75
100	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6 % serie ordinaria II	103,70	100,70	93,63	90,63
101	» » » » » 6 % » » III .	103,70	100,70	93,63	90,63
102	» » » » » 6 % » speciale VI	103,70	100,70	93,63	90,63
103	» » » » » 6 % » ordin. XVIII	107,50	103,50	97,15	93,15
104	» » » » » 6 % » speciale VII .	103,70	100,70	93,63	90,63
105	» » » » » 6 % » » VIII .	105,30	102,30	95,07	92,07
106	» » » » » 6 % » » IX	105,30	102,30	95,07	92,07
107	» » » » » 6 % » ordinaria IX .	105,30	102,30	95,07	92,07
108	» » » » » 6 % I emis. serie speciale	103,70	100,70	93,63	90,63
109	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 % . . .	98,00	95,50	88,45	85,95
110	» » » » » » 4 %	90,50	88,50	81,65	79,65
111	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	99,00	96,50	89,35	86,85
112	» » » 5 % - 2ª serie	98,00	95,50	88,45	85,95
113	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 % . . .	98,50	96,50	88,85	86,85
114	Credito Fondiario Sardo-Roma 4 %	93,50	91,50	84,35	82,35
115	Credito Fondiario Sardo-Roma 5 % . . .	99,00	96,50	89,35	86,85
116	» » Banco di Sicilia 5 % . . .	98,80	96,30	89,17	86,67
117	» » » » 4 % .	90,00	88,00	81,20	79,20
118	Credito Fondiario Sardo - OO.PP. 5 % .	99,50	97,00	89,80	87,30
119	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	102,00	99,50	92,05	89,55
	Industrializzazione della Sicilia 5 % (IRFIS) . .	101,90	99,40	91,96	89,46
120	Credito Fondiario Banco di Sicilia OO.PP. 5 % . . .	99,50	97,00	89,80	87,30
121	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 % . .	100,50	98,00	90,70	88,20
122	» » » » » 4 % . .	94,50	92,50	85,25	83,25
123	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 2ª Serie . .	102,30	99,80	92,32	89,82
124	» » » » 5 % - 3ª » . . .	102,00	99,50	92,05	89,55
125	Casse di Risparmio delle Prov. Lombarde-Milano 4 % .	88,25	86,25	79,73	77,63
126	» » » » » 3,50 %	83,75	82,00	75,55	73,80
127	» » » » » 5 %	100,00	97,50	90,25	87,75
128	» » » » » 5 % Opere Pub.	99,50	97,00	89,80	87,30
129	Casse di Risparmio di Bologna 5 %	100,00	97,50	90,25	87,75
130	» » » 4 % . . .	91,50	89,50	82,55	80,55
131	» » » 3,50 % .	87,75	86,00	79,15	77,40
132	Cassa di Risparmio di Bologna 5 % - OO.PP. . . .	99,60	97,10	89,89	87,39
133	Monte dei Paschi di Siena 5 %	99,80	97,30	90,07	87,57
134	» » » 4 %	88,00	86,00	80,12	78,12
135	» » » 3,50 %	84,45	82,70	76,18	74,43
136	» » » 5 % OO.PP. . . .	99,50	97,00	89,80	87,30
137	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 5 % .	101,00	98,50	91,15	88,65
138	» » » 3,50 %	86,25	84,50	77,80	76,05
139	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	105,00	102,00	94,80	91,80
140	» » » » » 6% Serie spec. telefonica	106,00	103,00	95,70	92,70
141	» » » » » 5,50 % Edison	102,35	99,60	92,39	89,64
142	» » » » » 6 % 1956 Edison	104,30	101,30	94,17	91,17
143	» » » » » 6 % (Ventennale)	104,30	101,30	94,17	91,17
144	» » » » » 6 % 1951 Edison	104,00	101,00	93,90	90,90
145	» » » » » 6 % 1955	104,20	101,20	94,08	91,08

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° semestre 1962 valevole pel 2° semestre 1962

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
146	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 % Serie spec. Montec.	104,00	101,00	93,90	90,90
148	» » » » » (ventenn.) 5,50 %	101,80	99,05	91,90	89,15
149	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 % . . .	96,75	95,00	87,25	85,50
150	» » » » 5 %	99,20	96,70	89,93	87,03
151	» » » 4,75 %	98,37	96,00	88,77	86,40
152	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento Serie *A* 5% 1936	100,50	98,00	90,70	88,20
153	» » » » » Serie *B* 5% 1941	99,50	97,00	89,80	87,30
154	» » » » » Serie *C* 5% 1948	97,10	94,60	87,64	85,14
155	» » » » » Serie *D* 5% 1953	97,00	94,50	87,55	85,05
156	» » » » » Serie *E* 5% 1958	98,10	95,60	88,54	86,04
157	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XIV emissione)	104,60	101,60	94,44	91,44
158	» » » 6 % (XII »)	104,50	101,50	94,35	91,35
159	» » » 6 % (XV » Credito Navale)	104,60	101,60	94,44	91,44
160	» » » 6 % (XVI »)	104,50	101,50	94,35	91,35
161	» » » 6 % (XVIII ») . .	104,70	101,70	94,53	91,53
162	» » » 6 % (XIX »)	104,60	101,60	94,44	91,44
163	» » » 6 % (XX »)	104,70	101,70	94,53	91,53
164	» » » 5 % (XXI »)	99,50	97,00	89,80	87,30
165	» » » 5 % (XXII »)	99,00	96,50	89,35	86,85
166	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	92,00	90,00	83,00	81,00
167	» » » 5 %	98,50	96,00	88,90	86,40
168	Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) 6 %	104,10	101,10	93,90	90,90
169	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	99,50	97,00	89,80	87,30

(4729)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 2 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
registro n. 53 Difesa-Esercito, foglio n. 23

I sottoelencati militari sono incorsi, dalla data del presente decreto, nella perdita delle decorazioni al V. M. e del corrispondente soprassoldo annuo, già loro concessi con decreto a fianco di ciascuno indicato:

Medaglia di bronzo

Roberto Rosario, classe 1923, distretto Catanzaro, ex camicia nera, decreto presidenziale 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1953, registro n. 37, foglio n. 197;

Tacchella Luigi, classe 1912, distretto Genova, ex capitano, regio decreto 27 gennaio 1938, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1938, n. 4, foglio n. 442.

Croce al valor militare

Baccarini Gheo, classe 1910, distretto Modena, ex tenente, regio decreto 22 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1942, registro n. 2, foglio n. 208;

Bartolini Aldo, classe 1921, distretto Pisa, ex sergente, decreto presidenziale 12 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1951, registro n. 43, foglio n. 111;

Bovi Umberto, classe 1920, distretto Verona, ex vicebrigadiere, regio decreto 2 aprile 1943, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1943, registro n. 17, foglio n. 55;

Petracchione Furio, classe 1914, distretto Savona, ex tenente, regio decreto 10 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1938, registro n. 10, foglio n. 35;

Tacchella Luigi, classe 1912, distretto Genova, ex capitano, regio decreto 14 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro n. 11, foglio n. 245;

Tacchella Luigi, classe 1912, distretto Genova, ex capitano decreto presidenziale 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1951, registro n. 56, foglio n. 247.

(4855)

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 2 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1962
registro n. 55 Difesa-Esercito, foglio n. 15

Maffi Luigi, da Romano Lombardo, classe 1899, distretto Brescia, ex soldato.

La concessione della medaglia di bronzo al valor militare effettuata in favore di Maffi con regio decreto 7 settembre 1919 è annullata e considerata come non avvenuta in quanto il predetto per effetto dell'art. 9 della legge 24 marzo 1932, n. 453, alla data della concessione era incapace a conseguire decorazioni al valor militare perchè già condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza in data 15 aprile 1919 del Tribunale di guerra di Pola.

(4922)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli ed esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587 e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314 e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220 e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto Presidenziale del 2 agosto 1957, n. 678, concernente le norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica il diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un Istituto tecnico commerciale (ragioniere e perito commerciale);

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o, se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, il 36° anno di età alla data del presente decreto: detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

di 5 anni per gli ammessi a godere dei benifici previsti per i combattenti. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare e della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in s.p.e., nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa-Aeronautica a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di 1. Ottimo; 2. Buono; 3. Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione sottoscritta dal concorrente dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 e pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica, Direzione generale del personale militare, divisione 5ª concorsi Roma, entro il sessantesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero difesa-Aeronautica Direzione generale personale militare, divisione 5ª concorsi sezione 1ª Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, delle comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Cultura generale prova scritta obbligatoria;

Storia prova orale obbligatoria;

Geografia prova orale obbligatoria;

Computisteria e ragioneria prova orale obbligatoria;

Amministrazione e contabilità generale dello Stato prova orale obbligatoria;

Economia politica e scienza delle finanze prova orale obbligatoria;

Lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo - prove orali facoltative.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento dell'esame scritto e formulerà tre temi fra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

Il tema sarà svolto dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, od i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

I lavori e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20.

La durata di ciascuna prova orale è stabilita di massima negli allegati programmi ed al termine di ciascun esame la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver conseguito la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato, in ogni singola prova, un punto di classificazione non inferiore a 12/20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima negli allegati programmi, ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui al primo capoverso del presente articolo;

b) ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di cultura generale	coeff.	10
prova orale di storia	»	6
prova orale di geografia	»	6
prova orale di computisteria e ragioneria	»	10
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	10
prova orale di economia politica e scienza delle finanze	»	8

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria Ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria Buono. Nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria Sufficiente.

d) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a quindici punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione: tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero — per i celibi — o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della « dichiarazione integrativa ». Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1962
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 358

Programmi di esami per il concorso a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione.

a) *Prova scritta obbligatoria* (durata della prova 6 ore)

Consiste in un componimento di lingua italiana su argomenti di cultura generale.

b) *Prove orali obbligatorie*:

Storia (durata della prova 15 minuti circa);

Geografia (durata della prova 15 minuti circa);

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa);

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 30 minuti circa);

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) *Prove orali facoltative*:

Lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti inglese, tedesco, francese e spagnolo. (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

STORIA

Il primo Stato democratico moderno: gli Stati Uniti d'America La rivoluzione francese e la formazione della società moderna Napoleone La dominazione francese in Italia - La restaurazione e la Santa Alleanza. La Carboneria e i moti del 1820-1821 e del 1831 Giuseppe Mazzini e il suo apostolato per l'unità e la libertà d'Italia. Pio IX e Carlo Alberto: riforme e Costituzioni. Le rivoluzioni del 1848. La « Prima Guerra dell'Indipendenza Italiana » Vittorio Emanuele II, Camillo Cavour e la « Seconda Guerra dell'Indipendenza » (1859), Giuseppe Garibaldi e la spedizione dei Mille (1860). La proclamazione del regno d'Italia (1861) La « Terza Guerra dell'Indipendenza Italiana » (1866). La liberazione del Veneto. Roma capitale d'Italia (1870) L'Italia dal 1870 al 1914. La colonia Eritrea. L'impresa libica. L'ascenzione economica dell'Italia dal 1870 al 1914 L'Europa alla vigilia della Prima Guerra Mondiale La Prima Guerra Mondiale (1914-1918). L'intervento dell'Italia Vittorio Veneto Dalla prima alla seconda guerra mondiale Cronistoria della seconda guerra mondiale.

GEOGRAFIA

La terra Grandi divisioni della terra.

Nozioni sommarie sui vari Stati, Colonie, e dominii coloniali.

Cenni fisici e politici sull'Europa.

L'Italia:

L'Italia fisica in particolare. mari, monti, pianure, fiumi, laghi, isole.

Clima, flora e fauna.

L'Italia politica confini e superficie, popolazione, governo, divisione amministrativa (regioni, provincie, comuni), religione, istruzione.

Prodotti agricoli.

Le industrie: estrattive, elettriche, dei metalli, alimentari, tessili, della pesca. Centri industriali e loro importanza.

Strade ordinarie e ferrovie. Marina mercantile. Navigazione aerea. Navigazione interna.

Commercio estero. Dati sommari relativi all'importazione e all'esportazione.

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria.

Sistemi di misure Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi Calcoli di riduzione Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie Metalli nobili Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili Elementi, determinazioni e calcoli.

Interesse semplice Sconto commerciale e razionale - principali procedimenti usati nella pratica prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia Cenni pratici compilazione delle varie specie di documenti distinta di sconto.

Cambio Generalità Quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini: operazioni cambio diretto e indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti Nozioni e forma Varie specie di conti correnti più semplicemente usati nella pratica mercantile e bancaria norme usuali sulle valute Nozioni di « conto mio » e di « conto suo » conti in monete estere o a due monete.

Fondi pubblici e privati Principali specie: modo di quotazione dei titoli Usi principali delle borse italiane Listini principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Nozione di azienda Generalità sulla organizzazione ed amministrazione delle aziende Cenni sul capitale.

Inventario varie specie e forme.

Scritture contabili libri obbligatori e facoltativi generalità sui conti.

Il metodo della partita dopia apertura dei conti rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilancio di verificazione - Chiusura dei conti e scritture rettificative.

Il giornale mastro.

La partita semplice.

Bilanci loro formazione le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Scopo ed importanza della contabilità dello Stato i beni dello Stato: demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare

nozioni sui contratti dello Stato Il controllo finanziario dell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali. Il bilancio dello Stato anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato; presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato: impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese il rendimento dei conti dello Stato; generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità.

Rendiconto generale dello Stato; materia, preparazione e forma di conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Brevi cenni su:

I bisogni i beni l'utilità.

I fattori della produzione: il lavoro e il capitale.

L'organizzazione dell'imprenditore lo scambio.

Il prezzo: il prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di coalizione, in regime di monopolio.

L'interesse, la rendita, il salario.

La moneta: sistemi monetari la moneta cartacea.

Scienza delle finanze:

Bervi cenni su

Vita sociale: bisogni pubblici e servizi pubblici.

Le spese pubbliche e le entrate pubbliche.

Le tasse e le imposte: imposte dirette e imposte indirette.

LINGUE ESTERE

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti inglese, tedesca, francese e spagnola.

MODELLO DI DOMANDA
(Carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Aeronautica
Direzione generale personale militare
Divisione 5ª Concorsi — ROMA

Io sottoscritto
nato a (provincia di)
il appartenente al Distretto militare
di residente a (1)
(provincia di) via n.
chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a Sottenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

— di essere cittadino italiano;

— di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

— di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)

— di non aver riportato condanne penali (3);

— di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto (o la scuola) di nell'anno

— di trovarmi nella seguente posizione militare (4)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

. . . lì .
(data)

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: (5) . . . .

(1) luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(5) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 13861 del 4 aprile 1961 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano al 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 198 del 10 agosto 1961 con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Esaminati i verbali della Commissione e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita relativa a sessantanove concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso di cui in premessa:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Giovacchini Ercole	punti	57,016	su 100
2.	Negri Angelo	»	56,706	»
3.	Negri Ugo	»	56,67[illegible]	»
4.	Nicoli Walter	»	55,391	»
5.	Giovanelli Aldo	»	55,342	»
6.	Ciccarelli Giuseppe	»	55,133	»
7.	Rossini Brunone	»	55,066	»
8.	Faconti Alessandro	»	54,199	»
9.	Palmerini Publio	»	53,354	»
10.	Girotti Camillo	»	53,100	»
11.	Marchesi Enzo	»	53,099	»
12.	Martelli Agostino	»	52,475	»
13.	Molà Onorato	»	51,976	»
14.	Bellavia Remo	»	50,940	»
15.	Nicosia Orazio	»	50,795	»
16.	Alemagna Domenico	»	50,730	»
17.	Scotti Remo	»	50,714	»
18.	Beer Eugenio	»	50,521	»
19.	Sangalli Edoardo	»	50,025	»
20.	Zani Pietro	»	49,725	»
21.	Paleari Giuseppe	»	49,608	»
22.	Luccinaso Nicola	»	49,520	»
23.	Colucci Francesco	»	49,314	»
24.	Vaccarella Carmelo	»	49,240	»
25.	Stella Enrico	»	49,075	»
26.	Grecchi Giovanni	»	49,020	»
27.	Papa Santino	»	48,960	»
28.	Tatconi Libero	»	48,835	»

29. Bulli Gian Carlo	punti	48,573	su 100
30. Costantini Bruno	»	48,520	»
31. Marchesi Angelo	»	48,350	»
32. Tola Giovanni	»	48,283	»
33. Pezzi Luigi	»	48,229	»
34. Rossi Giusto	»	48,208	»
35. Daconto Michele	»	48,000	»
36. Bovera Fulvio	»	47,878	»
37. Martinoli Fiorenzo	»	47,641	»
38. Pietrasanta Giuseppe	»	47,456	»
39. Simoni Alessandro	»	47,454	»
40. Tonghini Maurizio	»	47,129	»
41. Chiarelli Salvatore	»	47,075	»
42. Simoni Italo	»	47,050	»
43. Calabrò Feruccio	»	46,898	»
44. Trespidi Amedeo	»	46,775	»
45. Puglia Aureglio	»	46,592	»
46. Parabiaghi Attilio	»	46,395	»
47. Natale Luigi	»	46,092	»
48. Pennati Ernesto	»	45,933	»
49. Crotta Giampietro	»	45,916	»
50. De Simoni Guglielmo	»	45,637	»
51. Guardamagna Luigi	»	45,215	»
52. Loparco Giovanni	»	45,000	»
53. Trimarchi Vincenzo	»	44,812	»
54. Viganò Sergio	»	44,787	»
55. Villa G. Battista	»	44,737	»
56. Salvi Giulio	»	44,525	»
57. Ferrario Remo	»	44,333	»
58. Montanari Gabriellino	»	44,295	»
59. Pierino Lorenzo	»	44,000	»
60. Rota Giovanni	»	43,975	»
61. Catarsi Vincenzo	»	43,883	»
62. Stefanini Urbano	»	43,800	»
63. Scillieri Pietro	»	43,719	»
64. Savini Gianluigi	»	42,771	»
65. Fiamenghi Giuseppe	»	42,529	»
66. Briganti Vito	»	41,941	»
67. Capponi Giampaolo	»	40,700	»
68. Curti Paride	»	38,181	»
69. Bernuzzi Giuseppe	»	37,625	»

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Milano, addì 7 agosto 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto n. 3709 del 17 agosto 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1960;

Vista la domanda dei singoli candidati con l'indicazione dell'ordine di preferenze delle sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno seguente:

1) Giovacchini Ercole, Sesto S. Giovanni;
2) Negri Angelo, Motta Visconti;
3) Negri Ugo, Settimo Milanese;
4) Nicoli Walter, Truccazzano;
5) Giovanelli Aldo, Melegnano;
6) Ciccarelli Giuseppe, Terranova di Passerini;
7) Rossini Brunone, S. Martino in Strada;
8) Faconti Alessandro, Medigiia Calturano;
9. Palmerini Publio, Covenago Brianza;
10) Girotti Camillo, San Donato Milanese;
11) Martelli Agostino, Livraga;
12) Molà Onorato, Caselle Landi.

I sindaci dei Comuni e dei Consorzi interessati sono incaricati per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 7 agosto 1962

Il medico provinciale: VEZZOSO

(4943)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4362 del 1° dicembre 1961, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso per le condotte mediche vacanti nella provincia di Nuoro alla data del 30 novembre 1960, bandito con decreto del medico provinciale n. 422 del 1° aprile 1961;

Viste le rinuncie dei predetti classificati;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti approvata con decreto del medico provinciale n. 4361 del 1° dicembre 1961, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi espresso dagli stessi nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 4362 del 1° dicembre 1961, i sottoelencati medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuna indicate

1) Soro Eugenio: Tortolì;
2) Galasso Giovanni: Laconi;
3) Mameli Aldo: Orani, 2ª condotta;
4) Arca Sebastiano: Orotelli, 1ª condotta;
5) Calia Tito: Ovodda;
6) Pisano Salvatore: Atzara;
7) Mulas Cristoforo: Ottana;
8) Marchi Mariuccia: Olzai;
9) Angoletta Salvatore: consorzio Dualchi-Noragugume;
10) Sau Gabriele: Loceri;
11) Fanari Ettore Ussassai;
12) Fulio Paolo: Talana;
13) Congiu Giovanni: Tiana;
14) Ninna Fernando: Esterzili.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 8 agosto 1962

Il medico provinciale PUTZU

(4948)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.